

be registered at the Hall of the Company of Stationers in London (Stationers' Hall);

2. If the work be one that has first appeared in the dominions of Her Britannic Majesty, it must be registered at the Ministry of the Interior (Ministero dell' Interno) at Turin.

No person shall be entitled to such protection as aforesaid, unless he shall have duly complied with the laws and regulations of the respective countries in regard to the work in respect of which such protection may be claimed. With regard to books, maps, and prints, and also with regard to dramatic works and musical compositions (unless such dramatic works and musical compositions shall be in manuscript only), no person shall be entitled to such protection unless he shall have delivered gratuitously, at one or other of the places mentioned above, as the case may be, one copy of the best edition, or in the best state, in order to its being deposited at the place appointed for that purpose in each of the two countries: that is to say, in the dominions of Her Britannic Majesty, at the British Museum in London; and in the dominions of His Sardinian Majesty, at the Ministry of the Interior (Ministero dell' Interno) at Turin.

In every case, the formality of deposit and registration must be fulfilled within three months after the first publication of the work in the other country. With regard to works published in parts, each part shall be treated as a separate work.

A certified copy of the entry in the Register Book of the Company of Stationers in London shall confer, within the British dominions, the exclusive right of re-publication, until a better right shall have been established by any other party before a Court of Justice.

The certificate given under the laws of the States of His Sardinian Majesty, proving the registration of any work in that country, shall be valid for the same purpose throughout the above-mentioned States.

A certificate or certified copy of the registration of any work so registered in either country shall, if required, be delivered at the time of registration; and such certificate shall state the exact date at which the registration was made.

The charge for the registration of a single work, under the stipulations of this Article, shall not exceed one shilling in England, nor one franc twenty-five centimes in the States of His Sardinian Majesty; and the further charge for a certificate of such registration shall not exceed the sum of five shillings in England, nor six francs and twenty-five centimes in the States of His Sardinian Majesty.

The provisions of this Article shall not extend to articles which may appear in newspapers or periodicals; which shall be protected from re-publication or translation simply by a notice from the author, as prescribed by Article V. But if any article or work which has originally appeared in a newspaper or periodical shall afterwards be published in a separate form, it shall then become subject to the stipulations of the present Article.

ARTICLE IX.

With regard to any article other than books, prints, maps, and musical publications, in respect to which protection may be claimable under Article I of the present Convention, it is agreed that any other mode of registration than that pre-

all' ufficio della Società dei Libraj di Londra (Stationers' Hall);

2. Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Britannica, dovrà essere registrata al Ministero dell' Interno a Torino.

Niuno avrà diritto a detta protezione, se non avrà debitamente osservato le leggi e i regolamenti dei rispettivi Stati, relativamente all' opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte, e le stampe, come pure le opere drammatiche e i componimenti musicali (a meno che tali opere drammatiche e componimenti musicali fossero ancora manoscritti), non godranno di detta protezione se non sarà stato consegnato gratuitamente nell' uno o nell' altro dei due luoghi prementovati, secondo il caso, un esemplare della migliore edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest' oggetto in ciascuno dei due Stati: vale a dire, negli Stati di Sua Maestà Sarda, in Torino al Ministero dell' Interno, e negli Stati di Sua Maestà Britannica, al Museo Britannico di Londra.

In ogni caso le formalità del deposito e della registrazione dovranno essere adempiute entro i tre mesi dalla prima pubblicazione dell' opera nell' altro Stato. Rispetto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un' opera separata.

Una copia autentica dell' iscrizione sul registro del Ministero dell' Interno in Torino conferirà negli Stati di Sua Maestà Sarda il diritto esclusivo di riproduzione, infino a che un miglior diritto non sia stato riconosciuto in favore altrui nanti i tribunali.

Una copia autentica dell' iscrizione sul libro dei registri della Società dei Libraj di Londra, avrà lo stesso effetto negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Nell' atto della registrazione di un' opera nell' uno dei due Stati, se ne rilascerà, in seguito a domanda, un certificato o copia autentica, e questo certificato porterà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo della registrazione d'una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente Articolo, non oltrepasserà negli Stati di Sua Maestà Sarda la somma di una lira e venti-cinque centesimi, e negli Stati di Sua Maestà Britannica quella di uno scellino; e le altre spese pel certificato di registrazione non oltrepasseranno la somma di sei liri e venti-cinque centesimi negli Stati di Sua Maestà Sarda, e quella di cinque scellini negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Le stipulazioni di questo Articolo non si estenderanno agli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche, i quali saranno guarentiti contro la riproduzione o la traduzione, mediante il semplice avviso dell' autore, qual è prescritto dall' Articolo V. Ma se un articolo o un' opera che fosse uscita in luce per la prima volta in un giornale o in una pubblicazione periodica, venisse poi riprodotta a parte, dovrà allora andar soggetta alle stipulazioni del presente Articolo.

ARTICOLO IX.

Rispetto a tutti gli altri articoli che non siano libri, stampe, carte, e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù del Articolo I della presente Convenzione, rimane convenuto che qualunque altro modo di registra-